
Ottobre
2022

Notiziario Civile e Lavoro

Corte d'Appello di Perugia

Numero
4



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA.....	3
GIURISPRUDENZA NAZIONALE	4
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	4
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	4
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE	7
CODICE PROCEDURA CIVILE	7
ARBITRATO	7
CODICE CIVILE	7
CONDOMINIO.....	7
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI.....	8
AZIONE REVOCATORIA	8
PROTEZIONE INTERNAZIONALE	8
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO.....	10
QUESTIONI PROCESSUALI.....	10
ASSISTENZA	10
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO.....	11
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI	11
NOVAZIONE	12
ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO	12
TRANSAZIONE.....	13
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE.....	14

NORMATIVA



Decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 recante delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Si segnala la **Relazione su novità normativa n. 96 del 6 ottobre 2022** a cura dell'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione consultabile al seguente [link](#).

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 28975 ud. 13/09/2022 - deposito 05/10/2022

Il termine (di trenta giorni) di impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. decorre, per la parte costituita nelle controversie regolate dal rito sommario, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell'art. 281 sexies c.p.c. In mancanza delle suddette formalità, l'ordinanza può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, a norma dell'art. 327 c.p.c..

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Civ. sez. VI - sottosezione I, ordinanza n. 28676 - deposito 04/10/2022

E' legittima la sospensione della responsabilità genitoriale e l'affidamento diurno dei minori ad una struttura di accoglienza per garantire loro la possibilità di frequentazione al di fuori del clima familiare conflittuale e disturbante posto in essere dai genitori. Con riguardo alla preservazione del rapporto dei minori con i loro genitori, la frequentazione del tutto paritaria, tra genitore e figlio (che si accompagna al regime di affidamento condiviso) ha natura tendenziale ben potendo il giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.

Cass. Civ. sez. I, sentenza n. 28377 ud. 19/11/2020 - deposito 29/09/2022

La domanda di accertamento della nullità di contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento in valori mobiliari per inosservanza della forma scritta (nella specie, ai sensi del d.lgs. n. 415 del 1996 art. 18) proposta nei confronti di intermediario in valori mobiliari (nella specie, banca) dal cliente per la prima volta in appello nell'ambito di giudizio volto ad ottenere il risarcimento di danni che si assumono essere derivati dall'esecuzione del contratto medesimo, inammissibile ex art. 345 c.p.c., comma 1, deve dal giudice di appello - obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, anche se relativa di protezione, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c., comma 2, - essere convertita ed esaminata nel merito come eccezione di nullità legittimamente formulata dall'appellante, come consentito dal citato art. 345, comma 2.

Cass. Civ. sez. III, ordinanza n. 27960 ud. 15/06/2022 - deposito 23/09/2022

Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo

delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base ai poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno.

Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 27773 ud. 05/07/2022 - deposito 22/09/2022

Al consulente tecnico d'ufficio deve essere lasciata un'ampia possibilità di scegliere le modalità di ascolto del minore più idonee a salvaguardarne la serenità, ad ottenere le risposte utili allo svolgimento dell'indagine e a garantire la riservatezza delle parti ove imposto dalla legge, ma tale libertà di conduzione dell'indagine (autorizzata e condivisa con il giudice) non può determinare la violazione del principio del contraddittorio. Va dunque dichiarata la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, disposta nell'ambito del procedimento di adottabilità del minore, che per valutare l'opportunità di conservare il legame del minore con il padre biologico abbia optato per modalità di svolgimento degli incontri lesivi del diritto di difesa di quest'ultimo, impedendo la partecipazione del consulente di parte.

Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 27599 ud. 11/03/2022 - deposito 21/09/2022

Nell'adottare le statuizioni conseguenti alla separazione, deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, anche quando il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il godimento di tale bene non trova fondamento nella comproprietà dello stesso, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota e si traduce, per esso, in un pregiudizio economico, valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto.

Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 27597 ud. 11/03/2022 - deposito 21/09/2022

Nel processo di separazione personale è ammissibile la domanda del coniuge volta ad ottenere l'assegno per il proprio mantenimento, formulata per la prima volta nella memoria integrativa di cui all'art. 709 c.p.c., comma 3, in ragione della natura bifasica del giudizio, ove la fase presidenziale, finalizzata alla conciliazione è seguita, nell'infruttuosità della prima, da quella contenziosa davanti al giudice istruttore, da introdursi secondo un sistema di norme processuali che mutua, per contenuti e scansioni, le forme del giudizio ordinario di cognizione, consentendo una progressiva formazione della *vocatio in ius*.

Cass. Civ. sez. III, sentenza n. 27075 ud. 24/02/2022 - deposito 14/09/2022

Nell'azione di rivalsa ex art. 141 cod. ass. introdotta dall'assicuratore del vettore che ha indennizzato i trasportati e i loro congiunti nei confronti dell'assicuratore del veicolo responsabile, l'assicurazione del vettore si surroga nella posizione dei creditori che ha soddisfatto, dando luogo ad una successione a titolo particolare nel diritto e sottostando al concorso dei creditori.

Cass. Civ. sez. Lav., ordinanza n. 26246 ud. 06/07/2022 - deposito 06/09/2022

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di

prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE

CODICE PROCEDURA CIVILE

ARBITRATO

Corte d'Appello, sentenza n. 471 - deposito 20/09/2022

Qualora la clausola compromissoria devolva agli arbitri le questioni relative all'adempimento del contratto – nella specie, in particolare, al pagamento dei compensi asseritamente non versati – devolve automaticamente agli stessi anche ogni valutazione sull'ineludibile presupposto della domanda di adempimento, ossia sulla validità del contratto, rilevabile in ogni caso anche nel giudizio arbitrale; del resto nessuna pronuncia di condanna al pagamento del compenso richiesto potrebbe essere emessa se non sulla base della verifica in ordine alla validità del titolo in virtù del quale tale pagamento viene richiesto.

CODICE CIVILE

CONDOMINIO

Corte d'Appello, sentenza n. 470 – deposito 20/09/2022

La fattispecie del piccolo condominio ricorre nell'ipotesi in cui non v'è nemmeno un amministratore, ma dove comunque, in presenza di un fabbricato costituito da più piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, il condominio viene instaurato sul fondamento della relazione di accessorietà tra le cose, gli impianti ed i servizi comuni, essendo in tal senso irrilevante il numero dei condòmini, posto che le sole norme in materia concernenti tale aspetto riguardano la nomina dell'amministratore e la formazione del regolamento ex artt. 1129 e 1138 c.c.. Quanto all'applicabilità anche ai piccoli condominii di tutte le norme vigenti per il condominio in generale, a partire dal principio della necessaria convocazione dell'assemblea per le decisioni comuni, si sono espresse anche le Sezioni unite della Corte di Cassazione e persino con riferimento al c.d. condominio minimo, quello cioè formato da due condòmini (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, sent. n.2046/2006). (Nella specie si erano verificati danni alla proprietà degli appellati, causati da copiose infiltrazioni di acqua, che gli stessi appellati affermavano dovute alle “condizioni di fatiscenza del tetto” e al “deterioramento e vetustà dei canali di gronda”, parti dell'edificio pacificamente comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c.. Pertanto, in applicazione delle norme sul condominio, il soggetto legittimato passivamente nel giudizio per il risarcimento era il condominio in quanto tale - nella persona di tutti i condòmini - e non il singolo condòmino e, per effetto del rinvio operato dall'art. 1139 c.c. alle norme sulla comunione, e in particolare all'art. 1105 c.c., prima ancora del giudizio i danneggiati, pur in assenza di un amministratore e di una regolare attività assembleare, avrebbero dovuto convocare un'assemblea per discutere e deliberare i necessari interventi di manutenzione, all'esito della quale ricorrere all'autorità giudiziaria.)

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Corte d'Appello, sentenza n. 486 - deposito 22/09/2022

In caso di solidarietà passiva tra condebitori si configurano rapporti giuridici distinti ed autonomi tra il creditore e ogni singolo debitore solidale, di tal che il creditore, che può scegliere il condebitore solidale a cui richiedere l'integrale adempimento, può validamente esercitare l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei confronti dell'atto di disposizione patrimoniale compiuto da un solo condebitore, che renda il patrimonio di quest'ultimo insufficiente per la garanzia del credito, e ciò anche quando i patrimoni degli altri condebitori solidali, singolarmente considerati, siano invece sufficienti per la garanzia creditoria; infatti, la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. grava sul patrimonio di ciascun coobbligato solidale, separatamente e per l'intero credito.

AZIONE REVOCATORIA

Corte d'Appello, sentenza n. 486 - deposito 22/09/2022

In materia di azione revocatoria ordinaria di cui agli artt. 2901 e ss. c.c., l'effetto derivante dall'accoglimento della domanda di revoca dell'atto dispositivo patrimoniale non ha natura recuperatoria o restitutoria del bene al patrimonio del debitore, bensì scopo dell'azione è quello di pervenire ad una dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto revocato nei soli confronti del creditore revocante, di modo da consentirgli di procedere alla tutela esecutiva del proprio credito mediante l'esecuzione forzata nei confronti del bene oggetto di revocatoria.

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Corte d'Appello, sentenza n. 498 - deposito 29/09/2022

In merito alla richiesta di protezione umanitaria la Corte di Cassazione (cfr. Sez. Unite, sent. n.24413 del 9/9/21) ha puntualizzato che "In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n.113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia." Al fine di riconoscere la protezione umanitaria, la situazione di integrazione deve però essere effettiva e connotata dal carattere della serietà, posto che al contrario si tratterebbe solo di mere intenzioni personali del richiedente, rimaste allo stato potenziale: i richiedenti la protezione umanitaria, dunque, devono dimostrare di aver ottenuto un lavoro e quindi di essere in condizioni di mantenersi economicamente ed avere una vita dignitosa in Italia. (Nella specie il ricorrente affermava che il percorso di integrazione in Italia da lui compiuto era consistito: nella stipulazione di un contratto di lavoro a chiamata, prorogato sino al 31.5.2020, nella frequentazione di alcuni corsi di italiano e nello svolgimento di alcuni lavori socialmente utili, percorso ritenuto non idoneo dalla Corte ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, anche a fronte del fatto che lo Stato di appartenenza del ricorrente, l'Edo State, non compare tra gli Stati della Nigeria più a rischio).

Corte d'Appello, sentenza n. 492 - deposito 28/09/2022

In tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell'accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui all'art. 14, lett. c), del decreto legislativo n. 251 del 2007, una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, spetta al giudice del merito cooperare nell'accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l'accertamento richiesto.

CONTRATTI BANCARI**Corte d'Appello, sentenza n. 461 - deposito 16/09/2022**

L'art. 33 lett. f) del Codice del consumo prevede che vanno considerate vessatorie tutte quelle clausole che abbiano l'effetto di *“imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”*: anche volendo considerare la previsione di interessi moratori quali titoli equivalenti ad una clausola penale, la vessatorietà è esclusa sia nel caso in cui è prevista l'applicazione, in caso di inadempimento contrattuale, di interessi di mora nella misura del TAEG annuale maggiorato di due punti percentuali - è notorio che l'interesse di mora è sempre maggiore rispetto all'interesse complessivo corrispettivo, dovendosi con il primo compensare i danni subiti dal creditore in ragione del ritardo nei pagamenti concordati e che la maggiorazione di 2 punti percentuali rispetto all'interesse corrispettivo rientra nei valori solitamente applicati per la mora - sia nel caso in cui è prevista la decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento della rate in quanto la suddetta clausola da un lato riproduce il contenuto dell'art. 1186 c.c. e dall'altro si risolve in una clausola risolutiva espressa ritenuta non vessatoria per consolidata giurisprudenza di legittimità. (Nella specie gli appellanti, che avevano sottoscritto un contratto per adesione per ottenere un finanziamento dalla banca, lamentavano la vessatorietà di talune clausole contrattuali, tra cui la previsione dell'applicazione di interessi di mora nella misura del TAEG annuo contrattuale maggiorato di due punti percentuali senza la previa messa in mora e la clausola relativa al contratto di assicurazione collegato al finanziamento, nonché il mancato deposito del piano di ammortamento da parte della banca.)

CORTE D'APPELLO PERUGIA - SEZ. LAVORO

QUESTIONI PROCESSUALI

Corte d'Appello, sentenza n. 222 - deposito 28/07/2022

La notifica dell'atto giudiziale compiuta nei confronti della società individuata nella sua originaria denominazione non è inesistente perché rivolta ad un soggetto comunque ancora esistente, sebbene trasformato nella sua sola denominazione, consentendo di individuare il titolare del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

(Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la notifica effettuata nei confronti di una delle società convenute, che aveva nel frattempo modificato la sua denominazione, non potesse dirsi inesistente in quanto dalla documentazione prodotta agli atti risultava che la stessa non fosse né cessata né estinta, ma esclusivamente mutata nella sua denominazione.

La Corte ha poi ritenuto che la notifica, semmai affetta da nullità *ex art. 156 c.p.c.*, avesse comunque raggiunto il suo scopo in forza della rilevata costituzione della società con la nuova denominazione, ciò che aveva prodotto effetto sanante *ex tunc*.)

ASSISTENZA

Corte d'Appello, sentenza n. 229 - deposito 20/09/2022

Ai fini del riconoscimento delle prestazioni previste dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, estese dall'art. 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, in favore dei soggetti equiparati alle vittime del dovere, che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro o fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative, occorre che il dipendente sia stato esposto a situazioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il medesimo a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

Ai militari che abbiano contratto menomazioni dell'integrità psicofisica permanentemente invalidanti o da cui sia conseguito il decesso, è corrisposta l'elargizione di cui agli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e 5, commi 1, 2 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, quando l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico abbiano costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle menomazioni.

(Nel caso di specie la Corte d'Appello ha confermato la sentenza di rigetto della domanda avanzata da un militare italiano ammalatosi di cancro del colon retto a seguito di una missione in Kosovo caratterizzata da intenti umanitari, durante la quale il medesimo non aveva partecipato ad alcuno scontro armato e non aveva mai fatto ricorso a munizionamenti con uranio impoverito. Inoltre, era stato accertato che il militare non era stato esposto al pericolo di inalazione della polvere di ossidi di uranio impoverito, avendo operato in una località distante circa 13 km dal centro più vicino interessato dalle esplosioni di ordigni contenenti uranio impoverito, né al rischio di ingerire alimenti contaminati, essendosi nutrito con cibi provenienti dall'Italia e non acquistati sul posto.)

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

Corte d'Appello, sentenza n. 222 - deposito 28/07/2022

Le norme interne dello Stato Italiano in materia di sicurezza sul lavoro, essendo volte a garantire beni di rilevanza costituzionale, quali la salute e, con essa, le condizioni di salute anche sul posto di lavoro, costituiscono, ai sensi dell'art. 17 della L. 218/95, norme di applicazione necessaria e come tali non possono essere derogate in favore di una legislazione straniera.

(Nel caso di specie, la Corte, in conformità al sopra enunciato principio, ha ritenuto che alla controversia - riguardante l'infortunio mortale in cui era incorso un lavoratore italiano, verificatosi negli stabilimenti ubicati in Belgio della società di diritto belga committente i lavori - andasse necessariamente applicata la normativa nazionale in materia di sicurezza sul lavoro, rigettando l'eccezione della società committente di diritto belga che pretendeva l'applicazione della legge nazionale del Belgio sulla base del criterio di cui all'art. 62 della L. 281/95 che riserva la disciplina dell'illecito civile extracontrattuale alla legislazione dello Stato ove si è verificato il fatto.

In particolare, la Corte ha affermato che la società committente, sebbene non fosse la datrice di lavoro, doveva rispondere dell'infortunio mortale a titolo di responsabilità contrattuale ai sensi degli artt. 2087 c.c. e 26 del d.lgs. n. 81 del 2008, dal momento che tale norma pone a carico del committente, in caso di affidamento dei lavori ad altre imprese, l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, con conseguente inapplicabilità del criterio di cui all'art. 62 della L. 281/95 che riserva la disciplina dell'illecito civile alla legislazione dello Stato ove si è verificato l'illecito.)

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Corte d'Appello, sentenza n. 222 - deposito 28/07/2022

Ai sensi degli artt. 2087 c.c. e 26 del D. L.vo n. 81/2008 il committente è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice e che consistono nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l'appaltatrice nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata.

Tali obblighi a carico dell'impresa committente debbono intendersi valere oggettivamente, a prescindere dalla prova che il committente sappia o non sappia degli ulteriori subappalti intervenuti con il proprio appaltatore, restando a carico della stessa la dimostrazione delle misure adottate e l'adempimento degli obblighi di legge in tema di sicurezza.

(Nella specie, la Corte ha confermato la decisione di merito che, in presenza di un infortunio occorso ad un lavoratore travolto da uno dei piedi di un carroponente mobile, che lo aveva spinto fino ad una trave di cemento contro cui era rimasto schiacciato, ha ritenuto la società committente, proprietaria dell'area di cantiere - che aveva conservato la gestione dell'area e mantenuto in funzione i ponti a portico automatizzati, privi di mezzi di protezione e di blocco, nonostante la prevista presenza di personale incaricato dei lavori appaltati - responsabile dell'infortunio per le sue plurime colpevoli omissioni.)

Corte d'Appello, sentenza n. 222 - deposito 28/07/2022

L'azione di regresso spettante all'INAIL, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 ed 11, è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso tutti i soggetti chiamati a collaborare a vario titolo con lui nell'assolvimento dell'obbligo di sicurezza, seppure terzi rispetto all'obbligo assicurativo, quale appunto deve ritenersi il committente, a prescindere dalla tipologia contrattuale che li lega al datore di lavoro.

In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro può essere esercitata nel termine triennale previsto dall'art. 112 del D.P.R. n. 1124 del 1965 che ha natura di prescrizione e decorre, ove non sia esercitata l'azione penale, dal momento di liquidazione dell'indennizzo o, in caso di rendita, dalla data di costituzione della stessa, fatti certi costitutivi del diritto sorto dal rapporto assicurativo.

(Nel caso di specie, la società committente i lavori, per resistere alla domanda di regresso esercitata nei suoi confronti dall'INAIL, aveva sollevato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che detta domanda non potesse essere esperita verso soggetti diversi dal datore di lavoro. La Corte, in applicazione del pacifico orientamento giurisprudenziale sopra enunciato, ha ritenuto l'eccezione di difetto di legittimazione infondata.)

NOVAZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 224 - deposito 19/09/2022

La novazione oggettiva del rapporto si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche.

Affinché essa possa ritenersi configurata è necessario non solo "*aliquid novi*", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, ma anche "*animus novandi*", consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova.

(Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il secondo atto sottoscritto dalle parti non potesse considerarsi novativo e sostitutivo del precedente accordo raggiunto, avente natura transattiva, per il solo fatto che esso indicava con una locuzione più limitata la causa della dazione della somma di denaro pattuita, individuandola con la sola espressione di "incentivo all'esodo".

Secondo la Corte, infatti, nella seconda scrittura, che doveva essere considerata una mera formalizzazione di quanto già convenuto, non era possibile ravvisare alcuna volontà di sostituire e novare il primo accordo ed anzi il contegno delle parti ed un ulteriore e successivo atto confermavano la valenza ed efficacia di entrambi gli atti e delle obbligazioni con essi assunte e, giammai, l'avvenuta sostituzione del primo con il secondo.)

ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO

Corte d'Appello, sentenza n. 224 - deposito 19/09/2022

Ai fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio ex art. 428 c.c., non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente; la prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste erano perturbate al punto da impedirgli

una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente, e può essere data con ogni mezzo o in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità.

(La Corte, in conformità a tale principio di diritto, ha ritenuto che quanto emerso dalla CTU medico legale, la quale aveva accertato che l'appellante incidentale all'epoca della sottoscrizione degli atti per cui era causa si trovasse in uno stato di turbamento psichico tale da menomare gravemente, pur senza escluderle, le facoltà volitive ed intellettive, fosse sufficiente per ritenere configurata l'incapacità naturale prevista dall'art. 428 c.c.)

TRANSAZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 222 - deposito 28/07/2022

Spetta al giudice di merito, tramite un'indagine sul contenuto del contratto e sulla comune volontà che in esso i contraenti hanno inteso manifestare, da compiere secondo le regole di ermeneutica fissate nell'art. 1362 c.c. e segg., stabilire se la transazione intervenuta tra il creditore ed uno o più dei debitori in solido abbia avuto ad oggetto l'intero debito e la responsabilità di tutti i condebitori ovvero solo una parte delle questioni controverse.

La transazione pro quota, determinando lo scioglimento della solidarietà passiva, non può coinvolgere gli altri condebitori rimasti estranei, i quali non hanno titolo per profittarne, salvo ovviamente che per gli effetti derivanti dalla riduzione del loro debito in conseguenza di quanto pagato dal debitore transigente, con conseguente inapplicabilità del disposto di cui all'art. 1304 c.c..

(Nel caso di specie, la Corte, interpretando la transazione avvenuta tra i creditori, congiunti del lavoratore deceduto, e due dei tre condebitori in solido, responsabili dell'evento letale, ha ritenuto che l'intento delle parti non fosse definire complessivamente la controversia, determinando l'ammontare complessivo del danno da risarcire, quanto, piuttosto, quello di definire la lite in essere tra le sole parti aderenti alla transazione, al fine di concludere con detti soli condebitori ogni questione attinente la misura del risarcimento a loro ascrivibile. Conseguentemente ha negato al condebitore, rimasto estraneo all'intervenuta transazione, il diritto di valersi della stessa ai sensi dell'art.1304 c.c..)

Corte d'Appello, sentenza n. 222 - deposito 28/07/2022

La transazione parziale non può né condurre ad un incasso superiore rispetto all'ammontare complessivo del credito originario, né determinare un aggravamento della posizione dei condebitori rimasti ad essa estranei, neppure in vista del successivo regresso nei rapporti interni, con la conseguenza che il debito residuo dei debitori non transigenti è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito. In caso contrario, se cioè il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al transigente, il debito residuo che resta tuttora a carico degli altri obbligati dovrà essere necessariamente ridotto (non già di un ammontare pari a quanto pagato, bensì) in misura proporzionale alla quota ideale di chi ha transatto, giacché altrimenti la transazione provocherebbe un ingiustificato aggravamento per soggetti rimasti ad essa estranei.

(Nel caso di specie, la Corte, in conformità al suddetto principio di diritto, ha accolto il motivo di gravame con il quale la società appellante, rimasta esclusa dall'intervenuta transazione tra i creditori e le altre due società condebitrici, aveva censurato il criterio adottato dal Tribunale per la determinazione della quota residua di debito su di essa gravante, calcolata semplicemente sottraendo

dalla somma totale, stabilita e liquidata a titolo di risarcimento del danno, gli importi effettivamente corrisposti in sede di transazione senza procedere al preventivo calcolo della quota ideale di debito che gravava su ciascuna società condebitrice e alla conseguente riduzione in misura proporzionale a detta quota.

La Corte ha affermato che, pur in assenza di specifica domanda di accertamento della misura delle singole responsabilità dei coobbligati, è necessario che il giudice compia un accertamento incidentale delle stesse funzionale alla quantificazione del debito del condebitore estraneo alla transazione, rilevando che nel caso di specie, in mancanza di risultanze di segno contrario, la responsabilità dovesse considerarsi paritaria ai sensi dell'art. 1298 c.c. e che dunque il debito della società, rimasta legittimamente esclusa dalla transazione parziale in forza della quale i creditori avevano accettato da parte degli altri due condebitori una somma inferiore alla loro quota ideale di debito, non potesse superare la misura di un terzo dell'intero ammontare.)

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

Corte d'Appello, sentenza n. 231 - deposito 21/09/2022

In tema di licenziamento in regime di tutela reale, ove il datore di lavoro abbia intimato al lavoratore un licenziamento individuale, è ammissibile una successiva comunicazione di recesso dal rapporto da parte del datore medesimo, purché il nuovo licenziamento si fondi su una ragione o motivo diverso, sopravvenuto o, comunque, non conosciuto in precedenza dal datore.

Tuttavia, qualora il datore di lavoro abbia intimato un successivo licenziamento per fatti già noti al momento dell'irrogazione del primo provvedimento espulsivo, il lavoratore che intenda ottenere la declaratoria di illegittimità anche del secondo licenziamento ha l'onere di impugnarlo incorrendo altrimenti nelle decadenze sostanziali e processuali previste dalla legge.

In assenza di impugnazione, infatti, il secondo atto di recesso, sebbene illegittimo, restando un atto autonomo e distinto rispetto al primo, determina comunque lo scioglimento del rapporto di lavoro.

(Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza emessa in primo grado, ritenendo insussistente l'interesse della lavoratrice alla pronuncia di illegittimità del primo licenziamento irrogato poiché ella non avrebbe ottenuto alcun vantaggio in relazione alla domanda di reintegrazione e/o di risarcimento atteso che comunque non avrebbe potuto essere reintegrata in servizio né ristorata del danno derivante da un ingiusto licenziamento, giacché destinataria di un ulteriore e successivo provvedimento di licenziamento con preavviso non impugnato nei termini e nei modi di legge.)